Schema di contratto per l'affidamento della "FORNITURA DI	
GASOLIO AGRICOLO PER TERRE REGIONALI TOSCANE -	
Lotto n. "	
L'anno il giorno del mese di in Firenze, Via	
di Novoli, 26, presso la sede di Terre Regionali Toscane,	
fra	
- L'ente Terre Regionali Toscane (in seguito indicato come "Ente"), con sede	
legale in Firenze via di Novoli 26, Partita IVA 00316400530, rappresentato	
dal Dr. Marco Locatelli, nato a Torino il 4/05/1965, domiciliato presso la sede	
amministrativa in Strada del Mare, 25 Località Spergolaia – Alberese (GR), il	
quale interviene nella sua qualità di Direttore "Gestioni Agricole" competente	
per materia, autorizzato con Decreto del Direttore di Ente Terre Regionali	
Toscane n. 48 del 4 Giugno 2018, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007,	
ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto,	
il cui schema è stato approvato con proprio decreto n del,	
esecutivo a norma di legge;	
, (in seguito per brevità indicata come	
"Società") con sede legale in , Loc./Via	
, codice fiscale e partita IVA n,	
iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di,	
rappresentata da , nato a il	
, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella	
sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura	
conservata agli atti dell'Ufficio.	

PREMESSO	
- che con decreto n del, del Dirigente responsabile del Settore	
"Gestioni Agricole", veniva avviata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b),	
del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata previa consultazione degli	
operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato mediante	
avviso per acquisire le manifestazioni di interesse, per l'affidamento della	
fornitura di gasolio agricolo per Terre Regionali Toscane da aggiudicarsi con	
il criterio del prezzo più basso;	
- che con il suddetto decreto venivano approvati: l'Avviso per	
l'individuazione degli operatori economici, il Capitolato speciale descrittivo e	
prestazionale, lo schema del presente contratto, e i criteri di selezione per la	
presentazione delle offerte;	
- che con decreto n del del Dirigente Responsabile del Settore	
"Gestioni Agricole", si è provveduto ad approvare, relativamente alla	
gara in oggetto, il Verbale delle operazioni e ad aggiudicare	
l'affidamento della fornitura di gasolio agricolo per Terre Regionali	
Toscane (lotto n.);	
- che con decreto n del, a seguito dell'esito positivo	
dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n.	
445/2000, l'aggiudicazione di cui al decreto n del, ha	
acquisito efficacia;	
- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi	
assunti con il presente contratto;	
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in	
forma di scrittura privata in modalità elettronica.	

TUTTO CIO' PREMESSO	
I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale	
in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la	
precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del	
presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:	
ART. 1– OGGETTO	
Terre Regionali Toscane, nella persona del Dirigente Marco Locatelli, affida	
alla Società, che, nella persona	
accetta e si obbliga a realizzare la prestazione della fornitura di gasolio	
agricolo (lotto n) presso la Tenuta di	
La Società si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire le attività	
contrattuali nel rispetto di quanto previsto:	
- nel presente contratto	
- nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito indicato	
Capitolato) che firmato digitalmente dalle parti si allega in formato	
elettronico al presente contratto quale lettera "A".	
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO	
Il presente contratto, i cui effetti e la durata decorrono dalla data di	
apposizione della marcatura temporale e termina il 31/12/2021.	
ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	
Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro (Euro/00)	
oltre IVA nei termini di legge così come risulta dal Dettaglio Economico che,	
2	

in originale digitale, sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante	
della Società, Signor, così come presentato in modalità	
telematica in sede di gara, si allega al presente contratto sotto la lettera "".	
Gli importi unitari dei servizi/forniture oggetto del presente contratto sono	
quelli indicati nel Dettaglio Economico.	
La quantità di gasolio agricolo da acquisire non è determinabile con certezza,	
ma è condizionata dai piani colturali, dalle attività di ricerca applicata e	
sperimentazione e dall'andamento stagionale.	
L'Ente, durante la vigenza contrattuale, provvederà ad emettere ordini	
specifici in cui il corrispettivo contrattuale di ciascun ordine sarà determinato	
come segue:	
- su ciascuna fornitura si applicherà al quantitativo richiesto nel singolo	
ordine ed effettivamente consegnato il ribasso percentuale offerto	
dall'aggiudicatario, in sede di gara, per singolo lotto, al prezzo al litro	
presente nel Listino della Camera di commercio Industria, Artigianato e	
Agricoltura di Siena quotazione PREZZO MEDIO Gasolio Agricolo,	
franco/domicilio consumatore IVA esclusa, oltre i 5.000 litri, in vigore alla	
data di ciascun ordine effettuata dall'Amministrazione in vigenza	
contrattuale.	
L'Ente pertanto non garantisce il raggiungimento del corrispettivo massimo	
contrattuale.	
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle	
prestazioni richieste nel Capitolato.	
ART. 4 - MODIFICA DI CONTRATTO	

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si	
applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.	
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una	
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del	
corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all'esecuzione alle stesse	
condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12,	
del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.	
ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO	
Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione della	
presente fornitura dovrà essere trasmessa tramite posta certificata (la casella	
di posta elettronica certificata dell'Ente è	
terre.regionali@postacert.toscana.it . La Società si impegna a ricevere e	
trasmettere tramite posta certificata la documentazione tecnica ed	
amministrativa necessaria alla gestione del contratto (la casella di posta	
elettronica della Società è) mentre la	
fatturazione seguirà quanto previsto al successivo art. 6.	
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per	
l'intera durata contrattuale.	
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata a	
cadenza mensile; i pagamenti sono disposti secondo le modalità indicate al	
precedente art. 3, dopo che il Responsabile del procedimento, coadiuvato dal	
Direttore dell'esecuzione abbia accertato che la relativa prestazione è stata	
5	

effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni	
previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e	
rispetto all'ultima fattura.	
Le fatture elettroniche, intestate a:	
TERRE REGIONALI TOSCANE Ente Pubblico	
Sede legale: Via di Novoli 26 50127 Firenze	
Sede Amministrativa: Strada del Mare, 25 Loc. Spergolaia – 58100 Alberese	
(Grosseto) C.F. e P.I.: 00316400530	
- Codice univoco ufficio: UFQ3UX	
- Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA	
devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le	
specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di	
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con	
l'indicazione del codice CIG della fornitura:	
Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello	
"Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo	
"Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).	
La fattura dovrà contenere inoltre:	
- L'importo unitario per ogni consegna così come risulta dal dettaglio	
economico presentato in fase di gara, con il relativo quantitativo	
consegnato, e la percentuale di sconto applicata;	
Dovrà inoltre essere sempre allegata la copia del listino della Camera di	
Commercio di Siena relativa alla voce Gasolio Agricolo.	
I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2,	
lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura	
6	

redatta secondo le norme in vigore e dopo l'accertamento con esito positivo	
del Direttore di esecuzione così come sopra previsto per le modalità di	
fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Tale	
termine per le fatture ricevute dall'Ente nei mesi di dicembre e/o gennaio è	
aumentato a 60 giorni.	
Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Ente procederà ad acquisire, ai sensi	
dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva	
(D.U.R.C.) della Società, attestante la regolarità in ordine al versamento di	
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul	
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Ente non sia	
già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente	
acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente	
normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due	
giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine	
per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua	
emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere	
vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.	
Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva,	
l'Ente segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità	
eventualmente riscontrate.	
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da	
parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità	
contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più	
soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente, tramite il	
responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento	

l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto	
per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità	
contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.	
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
dipendente dell'appaltatore, o del subappaltatore o dei soggetti titolari di	
subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, del D.Lgs. 50/2016, impiegato	
nell'esecuzione del contratto, l'Ente, tramite il responsabile del	
procedimento, applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs.	
50/2016.	
La fattura relativa al saldo deve essere emessa dopo il rilascio	
dell'attestazione di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto	
secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002	
e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle	
medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per	
la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della	
società, e degli eventuali subappaltatori, dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016,	
previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di	
esecuzione. Tale termine per le fatture ricevute dall'Ente nei mesi di	
dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.	
Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al	
presente articolo, le stesse non verranno accettate.	
Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto	
legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28	
maggio 1997, n. 140.	

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero	
dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del	
Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Ente,	
prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00	
procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario	
dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad	
Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento,	
relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1°	
gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come	
sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della	
verifica suddetta.	
Se presente subappalto:	
In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della	
prestazione verrà fatto nei confronti dell'Appaltatore che è obbligato a	
trasmettere, tramite la modalità indicata al precedente articolo	
"Gestione digitale del contratto", copia delle fatture quietanzate relative ai	
pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione	
che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente	
bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La	
trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad	
ulteriori pagamenti nei confronti dell'Appaltatore.	
I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno	
eseguiti con ordinativi a favore della Società da estinguersi mediante	
accreditamento sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla	
presente commessa pubblica sopra indicato presso, Agenzia,	

con codice IBAN o su un diverso conto corrente, bancario o	
postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica,	
che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua	
accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.	
Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non	
siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti	
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei	
conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente	
commessa pubblica, l'Ente provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi	
dell'art. 1456 del codice civile.	
Il dichiara espressamente di esonerare l'Ente da ogni e	
qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.	
L'Ente, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i	
pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli	
obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.	
ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli	
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010	
n.136.	
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto,	
l'esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG;	
Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", che si allega al presente	
contratto quale "Allegato" sono riportati i numeri di conto corrente	
bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa	

pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi	
 operazioni così come comunicati dalla Società.	
La Società è tenuta a comunicare all' Ente eventuali variazioni relative ai	
conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.	
ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE	
Il dr, è individuato quale direttore di esecuzione del contratto	
per l'Ente.	
ART. 9 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	
Per l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto	
stabilito all'art. 7 del Capitolato.	
ART. 10 SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL	
CONTRATTO	
Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in	
sede di offerta.	
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione	
medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 105/2016.	
oppure	
Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione	
dell'offerta da parte della Società qualied è consentito nei limiti del	
% del valore complessivo del contratto. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione	
ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.	
11	

 La Società, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle	
prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, comma 2,	
del D.Lgs. 50/2016, a comunicare all' Ente il nome del sub-contraente, l'importo del	
contratto e l'oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad attestare il	
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e	
ss. mm. ii. Sono, altresì, comunicate all' Ente eventuali modifiche a tali informazioni	
avvenute nel corso del sub-contratto.	
La Società non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della	
cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, l' Ente dichiarerà risolto	
di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 14.	
ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO	
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del	
D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.	
La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato,	
anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal	
medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno	
essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti	
idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del	
seguente codice identificativo gara CIG: L'Ente	
provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al	
cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati	
come da questo comunicati.	
Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata	
autenticata, dovrà essere notificato all' Ente Terre Regionali Toscane e	

trasmesso anche in modalità telematica secondo quanto indicato al	
precedente articolo 5.	
precedente articolo 3.	
ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀDELL'APPALTATORE	
La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la	
migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso Terre Regionali	
Toscane del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri	
dipendenti.	
La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva,	
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza	
sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed	
assume a suo carico tutti gli oneri relativi.	
La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati	
nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non	
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della	
categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di	
attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.	
In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del	
contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del	
corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l'integrale	
adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti la	
Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.	
Nell'esecuzione del presente contratto la Società è responsabile per infortuni	
e danni arrecati a persone o cose, tanto di Terre Regionali Toscane che di	
terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente	
13	

esonero di Terre Regionali Toscane da qualsiasi eventuale responsabilità al	
riguardo.	
La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di	
sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.	
ART 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI	
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	
La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei	
dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta	
Regionale n°34/2014, ed adottato da Direttore Generale dell'Ente Terre	
Regionali Toscane facente parte integrante del presente contratto, anche se a	
questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare	
ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del	
Subappaltatore gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto	
compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.	
In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei	
dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo	
art. 14.	
La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di	
Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a	
trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e ad	
inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.	
ART. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
L'operatore economico è soggetto a penalità quando:	

- Si verificano le condizioni descritte all'Art. 3 – Modalità di esecuzione delle	
prestazioni del CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E	
PRESTAZIONALE	
- Per il ritardo nell'esecuzione della prestazione, per ogni giorno di ritardo	
rispetto al termine di esecuzione di cui all'art. 3 del Capitolato, si applica una	
penale pari a 100 euro al giorno fino al 10° giorno di ritardo.	
Se il ritardo persiste oltre il decimo giorno l'Ente, fermo restando	
l'applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell'art. 108, comma	
4, del D.Lgs. 50/2016.	
L'Ente, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto	
idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per	
iscritto, le inadempienze riscontrante con l'indicazione della relativa penale	
da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 10 giorni	
dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.	
Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento	
non è imputabile alla stessa, l'Ente provvede ad applicare le penali nella	
misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di	
inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli	
importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture	
ammesse al pagamento.	
Nel caso in cui l'Ente accerti l'esistenza e la validità della motivazione della	
controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione	
delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione	
oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione	
delle penali.	

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Ente ad ottenere la	
prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Ente di richiedere il	
risarcimento del maggior danno.	
Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali,	
da parte dell'Operatore economico, tale da comprometterne la buona riuscita	
delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3,	
del D. Lgs. n. 50/2016.	
L'Ente procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del	
codice civile:	
- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;	
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente	
contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri	
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni	
avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non	
esclusiva alla presente commessa pubblica;	
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Ente;	
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di	
Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con	
Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e	
collaboratori a qualsiasi titolo della Società, compreso quelli del	
subappaltatore;	
- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01	
(attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o	
revolving door);	
1	

- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10%	
dell'ammontare netto contrattuale.	
In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente	
articolo:	
resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;	
- l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della garanzia	
definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni ad un nuovo affidamento.	
ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA	
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha	
costituito garanzia definitiva mediante n del, con	
la quale si costituisce fideiussore a favore di Terre Regionali	
Toscane nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma	
di Euro (
L'atto suddetto è conservato agli atti dell'Ufficio.	
La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è	
progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del	
D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite	
massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.	
L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è	
svincolato a seguito di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione di tutti	
gli adempimenti e obblighi contrattuali.	
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e con le modalità	
previste dal punto 4.1.2 della Direttiva di cui alla DGR n. 319/2014, Terre	
Regionali Toscane, in qualità di Titolare del trattamento, nomina la Società -	
che è in possesso dei necessari requisiti di esperienza, affidabilità e capacità	
in materia di trattamento di dati personali - Responsabile del trattamento.	
Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni	
affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora	
venga meno il rapporto con il Titolare.	
Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili	
all'espletamento delle attività previste dal presente appalto. La Società, in	
quanto Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni	
affidategli con il presente appalto tratta i seguenti tipi di dati:	
(per esempio) - dati anagrafici - codice fiscale – residenza -	
occupato/disoccupato - dipendente di	
relativi alle seguenti categorie di interessati: (per esempio)- residenti in	
Toscana – contribuenti – disoccupati -	
impegna a:	
 - impartire al Responsabile istruzioni documentate sul trattamento dei dati	
personali; - adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla legge in materia di	
 protezione dati personali e a tenere indenne il Responsabile da qualsiasi tipo	
 di danno, pretesa, onere o spesa, direttamente o nei confronti di terzi, in	
conseguenza di violazioni da parte del Titolare relativi alle norme in	
argomento;	

- effettuare verifiche periodiche presso il Responsabile al fine di espletare una	
vigilanza puntuale sul rispetto degli obblighi derivanti dalla presente	
convenzione e dalle istruzioni impartite per le operazioni di trattamento dei	
dati personali.	
La Società, in quanto Responsabile del trattamento si obbliga a:	
- trattare i dati soltanto su istruzioni del Titolare;	
- consentire i trattamenti solo a persone autorizzate con impegno alla	
riservatezza o che abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;	
- adottare adeguate misure di sicurezza;	
- assistere il Titolare per dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti	
dell'interessato;	
- cancellare o restituire tutti i dati e cancellare le copie esistenti;	
- mettere a disposizione del Titolare le informazioni per dimostrare il rispetto	
dei suddetti obblighi e consentire le ispezioni.	
In particolare si impegna a seguire le seguenti istruzioni:	
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività	
oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;	
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le	
necessarie istruzioni;	
- nominare gli incaricati che svolgono le funzioni di amministratore di	
sistema, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti	
di operatività ai medesimi consentiti;	
- adottare adeguate e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o,	
comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita,	
anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o	
10	

di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle	
disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/03;	
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36	
del D. Lgs. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione	
richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente	
specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare	
tecnico in materia di misure minime di sicurezza";	
- provvedere alle formalità di legge e agli adempimenti necessari anche	
mediante comunicazione al Garante, se dovuta;	
- predisporre e trasmettere una relazione conclusiva in merito agli	
adempimenti eseguiti, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò	
appaia necessario;	
- trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre le 24 ore successive	
al loro ricevimento, i reclami degli Interessati e le eventuali istanze del	
Garante.	
Inoltre, nel caso in cui la Società ricorra a un sub-responsabile del trattamento	
per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento oggetto del presente	
appalto, la Società assicura che su tale sub-responsabile del trattamento siano	
imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati cui essa stessa è	
tenuta in qualità di responsabile del trattamento, conservando, qualora il sub-	
responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione	
dei dati, nei confronti del titolare l'intera responsabilità dell'adempimento.	
ART. 17 – RECESSO	
L'Ente si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai	
sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni	
20	

relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai	
sensi del medesimo articolo di cui sopra.	
Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno	
20 giorni.	
L'operatore economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi	
ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o	
indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.	
1671 del codice civile.	
E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto	
ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI	
Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per	
quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di	
registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto	
conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai	
corrispettivi contrattuali è a carico dell'Ente mentre le spese di bollo sono a	
carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi	
del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte	
che ne richiederà la registrazione.	
ART. 19 – NORME DI RINVIO	
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le	
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le	
norme contenute:	
- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e	
21	

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti	
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,	
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della	
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e	
forniture" e successive modifiche e integrazioni;	
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative	
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e	
integrazioni per le parti compatibili;	
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto	
del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive	
modifiche e integrazioni per le parti compatibili;	
- nel "Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori"	
approvato con Decreto del Direttore Generale n° 02 del 21/01/2016 di Terre	
Regionali Toscane.	
ART. 20 – FORO COMPETENTE	
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente	
contratto, ove l'Ente sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze	
con espressa rinuncia di qualsiasi altro.	
Firmato digitalmente da	
Dr. Marco Locatelli per Terre Regionali Toscane	
per la Società	